



VERBALE n. ... 2020.10.23.00 - 00 ...

Addì 23, del mese di ottobre, anno duemilaventi, presso la sede del Radio CB Club Protezione Civile di Santa Lucia di Piave, si riunisce l'assemblea generale straordinaria dei Volontari aderenti, per l'approvazione dell'ordine del giorno:

Valutazione ed approvazione modifiche statutarie per adeguare/conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore". Adozione del nuovo testo, richiesto dalla recente normativa, redatto sulle direttive/prescrizioni fornite dalla Regione.

La prima convocazione alle ore 5.00 è andata deserta.
Risultano presenti solamente il Presidente e la Segretaria.

In seconda convocazione alle ore 20,30 l'assemblea risulta valida con qualsiasi numero di presenti, i quali nominano il Presidente dell'assemblea Sig.ra Paola Faè e il Verbalizzante Sig.a Alice Bronca. Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno e successivamente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

ELENCO SOCI ADERENTI PRESENTI - 1/2

N.	Cognome e Nome	Presente	Non Presente	Approva	Non Approva	Astenuto
01	SPANO GIANNI	☐	☒			
02	VENTURIN MARCELLO	☐	☒			
03	BUFFO BRUNO	☐	☒			
04	GIACOMEL RITA	☒	☐	<i>Giacomel Rita</i>		
05	ZANETTI IVAN ROMMEL	☐	☒			
06	ZORZETTO GILBERTO	☒	☐	<i>Zorzetto Gilberto</i>		
07	FERNANDEZ SILVIA	☒	☐	<i>Fernandez Silvia</i>		

08	GOTTARDI ELENA	☒	☐	<i>el gott</i>	/
09	LICCIARDI ARMANDO	☐	☒		
10	CARRER MATTEO	☒	☐	<i>Matteo Carrer</i>	/
11	DE VICO ANNA PASQUALINA	☒	☐	<i>Anna Pasqualina</i>	/
12	PIAI VLADIMIRO	☒	☐	<i>Vladimiro Piai</i>	/
13	MURADOR TANJA LUCIANA	☒	☐	<i>Tanja Luciana Murador</i>	/
14	FAE' PAOLA	☒	☐	<i>Paola Fae'</i>	/
15	BRONCA ALICE	☒	☐	<i>Alice Bronca</i>	/
16	GHIN MARIKA	☒	☐	<i>Marika Ghin</i>	/
17	D'ALTOE' MARIA ROSA	☒	☐	<i>Maria Rosa D'Altoe'</i>	/
18	PIAI NICOLA	☒	☐	<i>Nicola Piai</i>	/
19	TOMIETTO MARCO	☒	☐	<i>Marco Tomietto</i>	/
20	PRECONE MANUEL	☒	☐	<i>Manuel Precone</i>	/
21	DAL MAS FEDERICO	☒	☐	<i>Federico Dal Mas</i>	/
22	SAIANO ANTONIO	☒	☐	<i>Antonio Saiano</i>	/
23	RIBEIRO DE SOUZA REGO PAULO RICARDO	☐	☒		

Aventi diritto al voto n. ... 23 ... Volontari aderenti.

Numero legale presenze richiesto in 1^a convocazione n. ...18....(3/4 aventi diritto).

Numero legale presenze richiesto in 2^a convocazione n. ...8...(1/3 aventi diritto).

Numero presenze in 1^a convocazione N. ... 2 ..

Numero presenze in 2^a convocazione N. ...17..

PROTEZIONE CIVILE
angolo Via Marengo
1 DI PIAVE (TV)
0000000000

Dopo ampia discussione l'assemblea delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate.

La votazione si conclude con n. 17 VOTI FAVOREVOLI
La votazione si conclude con n. / VOTI NON FAVOREVOLI
La votazione si conclude con n. / VOTI ASTENUTI

La votazione si conclude con: ☒ approvazione ☐ non approvazione

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

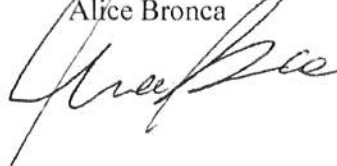
- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

La votazione e l'assemblea si concludono alle ore 23,00.

La Presidente
Paola Faè

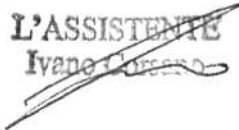


La verbalizzante/Segretaria
Alice Bronca



REGISTRATO A CONEGLIANO addì 28.10.2020
al n. 2857 serie 3 Riscossi € 11
(Euro)

L'ASSISTENTE
Ivano Corrado



"ALLEGATO - A"

Rif. al Verbale n. ... 2020.10.23.00 ... - Convocazione Assemblea del 23 Ottobre 2020

STATUTO SOCIALE

nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
della O.D.V. (Organizzazione di Volontariato)

"Radio CB Club Protezione Civile O.D.V."

("SO Soccorso S. Lucia O.D.V.")
di 31025 Santa Lucia di Piave (TV)

TITOLI

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II° - FINALITA'

TITOLO III° - I VOLONTARI ADERENTI

TITOLO IV° - GLI ORGANI

L'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria)
Il Consiglio Direttivo (L'Organo di Amministrazione)
Il Presidente

TITOLO V° - LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI° - IL BILANCIO

TITOLO VII° - LE CONVENZIONI

TITOLO VIII° - LE RESPONSABILITA'

TITOLO IX° - PERSONALE RETRIBUITO

TITOLO X° - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente allegato è parte integrante
all'atto registrato il 28.10.2020
al N. 2557 Serie III

PROTEZIONE CIVILE
Angolo Via Marene
SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
700990288

L'ASSISTENTE
Ivano Corsano

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - (Denominazione e Sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore: Organizzazione di Volontariato (ODV), denominato "Radio CB Club Protezione Civile O.D.V.", conosciuta anche con lo pseudonimo di "SOSoccorso S.Lucia O.D.V.", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.
2. L'O.D.V. summenzionata è identificata altresì dai seguenti loghi, entrambi rappresentativi:



3. L'Organizzazione ha sede legale in via Mareno, angolo con via Campo Fiera, nel Comune di 31025 Santa Lucia di Piave (TV).
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

1. L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione della Legge Regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed inoltre:

- Legge 08.12.1970 n. 996 "Norme su soccorso e assistenza alle popolazioni nelle calamità";
- D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 "Regolamento esecuzione Legge 8 dicembre 1970, n. 996";
- D.P.R. 08.02.2001 n. 194 "Regolam. di partecipaz. organizz. volont. alle attività di p.c.";
- Legge Regionale 27.11.84 n. 58 "Disciplina interventi Reg.li in materia di p.c.";
- Legge Regionale 16.04.98 n. 17 "Modif. disciplina interventi L.Reg. n. 58";
- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 e D.G.R. n. 1080 del 17 aprile 2007 "Definizione dei requisiti specifici all'esercizio di attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché dei criteri per corsi di formazione a personale non sanitario" e successive modifiche;
- D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale "Regolamento Interno" di interpretazione ed esecuzione dello Statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e delle attività svolte. Resta di competenza dell'assemblea l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

RADIO CB CLUB
Via Campo Fiera
31025 S. L. P.
Cod. Fisc. 91

TITOLO II° - FINALITA'

ART. 5 - (Finalità ed attività)

1. L'Organizzazione, nelle proprie caratteristiche esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare si propone di:
 - svolgere attività ausiliaria a salvaguardia del territorio e della popolazione;
 - addestrare i Volontari (Soci) aderenti;
 - svolgere attività di prevenzione per promuovere la cultura dell'autoprotezione e del primo soccorso sanitario;
 - coordinare e promuovere lo studio delle trasmissioni radio, e l'utilizzo di apparati di debole potenza, con particolare riferimento alle attività di Protezione Civile, nel pronto intervento in caso di calamità, nel soccorso a persone infortunate e in tutte quelle attività che rientrano nel concetto più ampio di impegno sociale e morale, per l'impiego del tempo libero e più generalmente nello spirito dell'Art 21 della Costituzione Italiana, per consentire ad ogni cittadino, di essere soggetto di informazione e formazione.
3. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri associati sono (con riferimento alle attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017):
 - Lett. b): interventi e prestazioni sanitarie;
 - Lett. d): attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Lett. e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
 - Lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle attività riportate al comma 1 del presente articolo;
 - intervenire in caso di calamità o emergenza in ambito sanitario, tecnico-logistico e/o costituendo una maglia di trasmissioni radio di emergenza;
 - promuovere, organizzare e partecipare a simulazioni ed esercitazioni di soccorso;
 - fornire/svolgere attività di assistenza socio-sanitaria in ausilio a manifestazioni sportive (amatoriali ed agonistiche), sociali, culturali, ecc.;
 - fornire assistenza socio-sanitaria in ausilio ad infermi/degenti, ecc.;
 - organizzare corsi di informazione/formazione fra la popolazione e presso scuole di ogni ordine e grado (per alunni, operatori, insegnanti, genitori, ecc.).
5. Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
6. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
7. L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

8. L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Veneto e/o dove richiesto dagli eventi e/o dalle Istituzioni con le quali collabora, Essa opera all'occorrenza, anche nelle regioni limitrofe, nel territorio Nazionale e all'estero.

TITOLO III° - I VOLONTARI ADERENTI

ART. 6 - (Ammissione)

1. Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'Organizzazione è valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, ma coerenti con le finalità e il comportamento operativo perseguite e con le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Essi hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
3. Essi hanno altresì il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno;
 - versare se prevista, la quota associativa secondo l'importo deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - (Volontario e attività di Volontariato)

1. L'associato Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune, in modo corretto, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

3. L'attività dell'associato Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione.
4. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'assemblea entro 30 giorni e comunque all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

TITOLO IV° - GLI ORGANI

ART. 10 - (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di revisione
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - (L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, messenger, SMS, ecc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati (arrotondato all'unità superiore) o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo che:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale, quando previsto);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera altresì lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 (cinque) oppure 7 (sette) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

3. Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

7. In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'Organizzazione,
 - delibera la quota associativa annuale;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il presidente dell'Organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dallo stesso Consiglio.

ART. 16 - (Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni Volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Libri sociali)

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (e degli altri organi sociali se presenti/richiesti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei Volontari (associati operativi e assicurati), vidimato, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

TITOLO V° - LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 20 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

RADIO CB CLUB - I
Via Campo Fiore - I
31025 S. LUCA
Cod. Fisc. 810

TITOLO VI° - IL BILANCIO

ART. 23 - (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e *finanziario* dell'Organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Presidente con l'ausilio del personale incaricato a riguardo, viene presentato al Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;

TITOLO VII° - LE CONVENZIONI

ART. 25 - (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

TITOLO VIII° - PERSONALE RETRIBUITO

ART. 26 - (Personale retribuito)

1. L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

TITOLO IX° - LE RESPONSABILITA'

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati Volontari)

1. Gli associati Volontari che prestano attività di Volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità della Organizzazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'Organizzazione)

1. L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO X° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del "R.U.N.T.S." medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di "ONLUS" di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

